



ORIGINALE

PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

GIUNTA PROVINCIALE

SEDUTA DEL 18 Settembre 2012

In seduta odierna, alle ore 09:00, nella sala delle adunanze della Residenza Provinciale, Piazza G. B. Morgagni n. 9 – Forlì, previo avviso del Presidente, si è riunita la Giunta Provinciale, nelle persone dei Signori:

1)	BULBI	MASSIMO	-	PRESIDENTE	
2)	RUSSO	GUGLIELMO	-	VICE PRESIDENTE	
3)	BAGNARA	GIANLUCA	-	ASSESSORE	
4)	BARAVELLI	BRUNA	-	ASSESSORE	
5)	BELLAVISTA	IGLIS	-	ASSESSORE	A
6)	BRUNELLI	MAURIZIO	-	ASSESSORE	A
7)	CASTAGNOLI	MAURIZIO	-	ASSESSORE	
8)	FRANCIA	GIANFRANCO	-	ASSESSORE	A
9)	GARBUGLIA	LUCIANA	-	ASSESSORE	A
10)	MERLONI	DENIS	-	ASSESSORE	
11)	MONTESI	MARINO	-	ASSESSORE	

Presiede il PRESIDENTE BULBI MASSIMO.

Assiste il VICE SEGRETARIO GENERALE MARTINELLI MASSIMO.

Il numero è legale, la seduta è aperta.

Nel corso della seduta viene discussa la seguente proposta di deliberazione.

PROT. GEN. N. 86702/2012 DELIBERAZIONE N. 355

COMUNE DI CESENA . VARIANTE CARTOGRAFICA E NORMATIVA AL P.R.G. 2000 - 2/2012 "PIANO DELLE ALIENAZIONI IMMOBILIARI ANNO 2012". ADOZIONE CON DELIBERA C.C. N.24 DEL 12/04/2012 AI SENSI DELL'ART.27, COMMA 1 DEL D.LGS. N.201 DEL 06/12/2011, CONVERTITO NELLA L. N.214 DEL 22/12/2011. ESPRESSIONE DI OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART. 15, COMMA QUINTO, DELLA L. R. 47/1978. DECISIONE IN MERITO ALLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.A.S. AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II..

LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la Variante al P.R.G. denominata “Variante cartografica e normativa al P.R.G. 2000 - 2/2012 'Piano delle Alienazioni Immobiliari anno 2012'”, adottata con delibera di C.C. n.24 del 12/04/2012 ai sensi dell'art.27, comma 1 del D.Lgs. n.201 del 06/12/2011, convertito nella L. n.214 del 22/12/2011, pervenuta a questa Amministrazione in data 21 maggio 2012 ed assunta agli atti al prot. prov. n. 51804 del 21.05.2012;

Premesso

- che il D.L. 25 giugno 2008 n. 112, avente ad oggetto “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, convertito con modifiche con Legge 133 del 6 agosto 2008 all'art. 58 “Ricognizione e valorizzazione del patrimonio”, prevede norme riferite al riordino, alla gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regione, province, comuni e altri enti locali;
- nello svolgimento di tale attività gli enti, con delibera dell'Organo di Governo, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso gli archivi e gli uffici, individuano i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione;
- che, tale attività forma il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari che è allegato al bilancio di previsione;

Atteso che con l'art. 27, comma 1 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, è stata reintrodotta all'art. 58 comma 2 del DL 25/06/2008 n. 112 la possibilità di adottare contestualmente al Piano delle alienazioni la Variante allo strumento urbanistico al fine di poter procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'Ente;

Preso atto

- che il Comune di Cesena ha sottoscritto un Accordo operativo con la Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 11.11.2011 al fine di realizzare la piattaforma logistica del fresco individuando la necessità di dotarsi di un'area idonea per insediare detta piattaforma;
- che ai fini dell'insediamento della Piattaforma logistica il Comune ha individuato l'area residua del podere dell'ex Opera Pia Genocchi a Pievesestina di circa 23.500 mq; di proprietà comunale, in conseguenza del decreto di estinzione del Presidente della Giunta Regionale n. 169 del 08.09.2011 (delibera C.C. n.7/2012 di presa d'atto);
- che l'Amministrazione comunale ha ritenuto di inserire nel Piano delle Alienazioni l'area sopra descritta, attualmente destinata a Servizi di interesse sovracomunale art. 55 NdA, zona F, e contestualmente provvedere ad adottare una specifica variante di PRG al fine di destinare l'area a tessuto polifunzionale, art. 39 delle NdA procedendo ai sensi dell'art. 58 del D.L. 25.6.2008 n. 112 e successive modificazioni e integrazioni;

Premesso inoltre:

- che il Comune di Cesena è dotato di Piano Regolatore Generale approvato dalla Giunta Provinciale ai sensi dell'art. 14 della L.R. 47/78 e s.m.i. con deliberazioni n. 55283/348 del 29.7.2003, n. 22633/95 del 29.3.2005 e n. 165/41709 dell'8.5.2007;
- che attualmente risultano in corso di approvazione i seguenti procedimenti di variante al Piano Regolatore Generale:
 - *Variante relativa alla nuova circonvallazione di Calabrina*, adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 25/02/2010;
 - *Variante cartografica e normativa al P.R.G. 2000 – 3/2012 ai sensi dell'art. 12 della L.R. 26/2003 per le zone interessate da stabilimenti a Rischio di incidente rilevante (RIR)*, adottata con

deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 26/04/2012;

Dato atto:

- che, contestualmente all'invio della Variante in oggetto, il Comune ha trasmesso a questa Amministrazione provinciale anche il *Rapporto preliminare di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica* redatto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
- che la Variante in oggetto si compone dei seguenti elaborati:
 - All. B1 – Relazione Variante al P.R.G.;
 - All. B2 – Verifica di assoggettabilità a VAS;
 - All. B3 – Allegati Normativi – *PS 1 All Stralcio*;
 - All. B4 – Stralci Tavole dei Sistemi – *PS. 2.1.4 stato vigente e stato modificato*;
 - All. B5 – Stralci Tavole dei Servizi – *PG. 2.6.4 stato vigente e stato modificato*;

Dato altresì atto della richiesta di integrazioni alla documentazione trasmessa, formulata da questo Ente provinciale in data 20 giugno 2012 con nota fax identificata al prot. prov. n. 63871/2012;

Viste le integrazioni trasmesse dal Comune di Cesena in data 10 luglio 2012 ed acquisite al prot. prov. n. 70891 del 10/07/2012 come di seguito elencate:

- Parere congiunto AUSL Cesena e Arpa Forlì Cesena NIP 13/2012 del 7/6/2012 previsto dall'art.19, comma 1, lett H) della L.R. n.19/82;
- lettera inviata al Consorzio di Bonifica della Romagna P.G.N 41626 in data 20/06/2012, con richiesta di parere in merito alla verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi art. 12 D.lgs. 152/2006 e s.m.i., in qualità di soggetto competente in materia ambientale;
- lettera inviata all'AUSL di Cesena dipartimento di Sanità pubblica P.G.N. 41613 del 20/06/2012, con richiesta di parere in merito alla verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi art. 12 D.lgs. 152/2006 e s.m.i., in qualità di soggetto competente in materia ambientale;

Considerati gli obiettivi ed i contenuti della Variante, sintetizzati come segue:

- il Comune di Cesena può essere considerato il baricentro del settore agroalimentare della Romagna, grazie anche alla dotazione viaria strategica, in quanto crocevia A14- E45 e futura E55 Cesena-Ravenna-Mestre, alla dimensione ancora importante del parco mezzi e alla forte esperienza nell'autotrasporto frigorifero, e pertanto nel Piano Nazionale della Logistica a Cesena è stata inserita una piattaforma di valenza nazionale per la raccolta e la distribuzione dei prodotti della filiera agro-alimentare con riferimento specifico ai prodotti alimentari freschi;
- tale inserimento ha portato l'11 novembre 2011, alla firma di un Accordo operativo da parte del Comune con la Consulta generale per l'Autotrasporto e la Logistica, presso il Ministero per le Infrastrutture ed i Trasporti, nel quale il Comune di Cesena è designato come soggetto attuatore del progetto complessivo per una piattaforma specializzata per la filiera agroalimentare del fresco, allo scopo di migliorare la raccolta, la trasformazione e la distribuzione dei prodotti di filiera;
- l'Amministrazione Comunale, al fine di mettere a disposizione celermente un'area adeguata ove localizzare la piattaforma logistica, ha individuato la porzione residua del Podere dell'ex Opera Pia Genocchi di Pievesestina, di sua proprietà, nel rispetto dei vincoli posti al Comune in sede di trasferimento dei beni relativamente agli obiettivi di tipo sociale dell'opera Pia;
- sulla parte restante del podere posta nella porzione frontistante il tratto di nuova strada di PRG in continuità con Via Rondani, è in corso la realizzazione della sede dei servizi ambientali di HERA, e ad oggi, dopo sette anni dalla approvazione della variante al PRG, l'area residua del podere risulta ancora inutilizzata ed il Comune non la ritiene più necessaria per la localizzazione di altri servizi pubblici;
- l'area, di circa 28.100 mq, risulta in posizione strategica ed ottimale per tale scopo in quanto si trova a contatto con l'area industriale di Pievesestina e direttamente collegata al casello autostradale di Cesena Nord con un tratto stradale di circa 800 ml., dallo stesso nodo viabilistico si accede anche all'E45, pertanto tale collocazione di un'area per la logistica consente di minimizzare l'occupazione della rete

- stradale ordinaria da parte dei mezzi pesanti;
- la presente Variante al PRG 2000, come descritto nell' *All. B1 - Relazione*, nasce pertanto dall'esigenza dell'Amministrazione comunale di individuare e definire nel PRG l'area idonea a consentire l'insediamento della piattaforma logistica agroalimentare del fresco di cui all'Accordo col Ministero dei Trasporti suddetto;

Nello specifico la Variante al PRG propone:

- Piattaforma logistica agroalimentare del fresco
Trasformazione di un'area di 28.100 mq di proprietà comunale, attualmente conformata a *Servizi tecnologici territoriali F (art.55 delle NdA)* con indice 0,8 mq/mq, con nuova destinazione a *Tessuto polifunzionale (art. 39 delle NdA)* di mq. 21.500 a cui è assegnato un indice 0,6 mq/mq., 6.300 mq. destinati a parcheggio specialistico ed i restanti 300 mq per l'allargamento stradale della Via Chiesa per la parte frontistante il lotto. La variante prevede essendo già garantiti i servizi delle reti acqua, gas, fognature nonché, la rete stradale, l'attuazione con intervento diretto mediante un permesso di costruire con prescrizioni (n°205) le quali vincolano la destinazione dell'area a polo logistico del fresco, prescrivono la realizzazione o il completamento della strada di PRG di accesso, l'allargamento del tratto di Via Chiesa frontistante il lotto nonché la realizzazione di una fascia verde di mitigazione di 15 metri a protezione delle abitazioni lungo via Chiesa.
- Dimensionamento della capacità insediativa
La legge regionale n. 47/78 all'art.15, comma 4, lett. c), per le varianti ai P.R.G. fissa il limite per “...incrementi complessivi della nuova capacità insediativa o delle zone omogenee D, non maggiori del 3% per i comuni con abitanti teorici superiori a 30.000 ...” il Comune al fine di dimostrare il residuo relativo al 3% della potenzialità edificatoria utilizzabile rispetto al PRG 2000, con apposita trattazione, ha effettuato il bilancio complessivo degli incrementi apportati con la presente variante in rapporto alle varianti precedenti (Tabella 1.2). Nell'elaborato *All. B1-Relazione* viene definito il quadro riepilogativo del Piano allo stato di adozione della presente variante 2/2012 come segue:
Da una dotazione complessiva del tessuto polifunzionale, definito dall'impianto del PRG 2000, valutata in 5.246.667 metri quadrati di SUL, deriva un possibile incremento massimo degli ambiti polifunzionali pari a 157.400 mq. di SUL (5.246.667 mq. X 3%). La sommatoria della SUL polifunzionale utilizzata sino ad oggi da precedenti varianti, sommata ai 12.900 mq. inseriti dalla presente variante, porta ad un saldo incrementale del tessuto polifunzionale pari a 157.317 mq di SUL. Essendo il suddetto valore inferiore al limite massimo dell'incremento ammissibile, come sopra riportato, il Comune dichiara pertanto soddisfatta la verifica del limite del 3% per l'incremento ammissibile del tessuto polifunzionale in dotazione al Piano, residuando una disponibilità di 83 mq di superficie polifunzionale.

Tabella 1.2 – Quadro aggiornamento dell'incremento dotazione polifunzionale (3%) PRG 2000

Varianti	S.U.L. +/-
1/2005 – Opere Pubbliche	-1.360
5/2006 – Opere Pubbliche	3.085
Piano delle Alienazioni	7.000
01/01/08	111.159
Variante 1/2010	24.533
Variante 2/2012 - Piano alienazioni 2012	12.900
Totale	157.317

- Dimensionamento dotazione Servizi Pubblici
Nel documento *All. B1-Relazione* nella trattazione relativa alla verifica delle dotazioni pubbliche l'Amministrazione afferma :

La dotazione pro capite dei servizi “F” è stata calcolata tenuto conto di una popolazione afferente il Comune pari a 180.000: valore corrispondente alla popolazione complessivamente gravitante sul territorio comunale per motivi diversi (lavoro, turismo ecc.) ovvero che fruisce dei servizi di rango sovracomunale (università, servizi sanitari ecc.). La variante in questione è volta al cambio di destinazione urbanistica dell’area oggi destinata dal PRG vigente ad *attrezzature tecnologiche – F* per una superficie complessiva di mq. 28.000, pertanto si ha una diminuzione di dotazione di servizi sovra comunali F come di seguito sintetizzata:

Tabella 2.2 – Quadro consistenza Zone F - PRG con la variante del Piano Alienazioni 2012

tipo di servizio	Ha	mq/ab.	D.M. 1444/68 mq/ab	Δ% standard
attrezzature sanitarie	16,66	0,93	1	-0,07
parchi pubblici urbani e territoriali	201,91	11,22	15	-3,78
istruzione superiore dell’obbligo	14,69		1,5	-0,68
Totale 1	233,26	12,96	17,5	-4,54
università	4,73	0,26		
attrezzature	147,90	8,22		
parcheeggi	9,80	0,50		
Totale 2	164,51	9,14		
TOTALE GENERALE	397,77	21,95	17,5	

Dai dati riportati nell'*All.B-Relazione* si evince che dalla verifica del Piano dei Servizi (tab. 2.2), i servizi F (180.000 abitanti) passano da 22,10 a 21.45 (-0,65) mq/ab, un decremento che comunque risulta complessivamente superiore al minimo stabilito dalla LR 47/78 pari a 17,5 mq/ab;

Preso atto:

- che l’incremento complessivo della nuova capacità insediativa delle zone omogenee D è contenuto entro le quote indicate dall’art. 15, comma 4, della L.R. 47/78 e s.m.i.;
- che tali variazioni garantiscono il rispetto delle dotazioni di standards urbanistici previsti dalla legislazione vigente;

Richiamato quanto segue:

- in relazione alle Varianti specifiche al P.R.G. la Giunta Provinciale formula, ai sensi dell’art. 15, comma 5, della L.R. 47/1978 e ss.mm.ii., osservazioni alle quali i Comuni sono tenuti, in sede di approvazione dello strumento urbanistico, ad adeguarsi ovvero ad esprimersi con motivazioni puntuali e circostanziate;
- posto che la Variante in oggetto ricade nella fattispecie di cui all’art. 6, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., la Provincia, in quanto autorità competente alla valutazione ambientale degli strumenti urbanistici comunali, esprime la suddetta valutazione ai sensi dell’art. 12, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per cui, sentita l’autorità procedente (Comune) e tenuto conto dei contributi pervenuti, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il Piano proposto dalla procedura di V.A.S. e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni;
- la Provincia esprime, nell’ambito della formulazione delle osservazioni, il parere sulla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio ai sensi dell’art. 5 della L.R. 19/2008 e s.m.i.;

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Nazionale;

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Regionale:

- Piano Territoriale Regionale (P.T.R.), approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 276 del 3 febbraio 2010;
- Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.), approvato con deliberazioni del Consiglio Regionale n. 1338 in data 28 gennaio 1993 e n. 1551 in data 14 luglio 1993;
- Piano Regionale Integrato dei Trasporti (P.R.I.T.), approvato dal Consiglio Regionale con delibera n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- Piano di Tutela delle Acque Regionale (P.T.A.), approvato dall'Assemblea Legislativa con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico (P.S.R.I.) dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli approvato con deliberazione della Giunta Regionale 17 marzo 2003 n. 350;

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Provinciale:

- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 68886/146 del 14 settembre 2006 e sua Variante integrativa approvata dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 70346/146 del 19 luglio 2010;
- Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (P.P.G.R.), approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 71491/150 del 30 luglio 2007;
- Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (P.I.A.E.) approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12509/22 in data 19 febbraio 2004;
- Piano di Gestione della Qualità dell'Aria (P.G.Q.A.), approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 84071/175 del 24 settembre 2007;

Verificato, ai sensi del combinato disposto dell'art. 15, comma 5 e dell'art.14, comma 2, della L.R. 47/1978 e ss.mm.ii.:

- che le previsioni di Piano non presentano vizi di legittimità;
- che sono assicurate:
 - l'osservanza delle prescrizioni, indirizzi e direttive contenuti negli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale sovraordinati;
 - la razionale e coordinata sistemazione delle opere e degli impianti di interesse statale, regionale e provinciale;
 - la tutela del paesaggio e dei complessi storici, monumentali ambientali ed archeologici nonché delle zone di cui all'art. 33 della L.R. 47/1978 e s.m.i.;
 - l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 46 della L.R. 47/78 e s.m.i.;
 - il rispetto delle norme igienico sanitarie che abbiano valenza territoriale;

Verificato l'iter amministrativo e la completezza degli atti:

Variante al P.R.G. denominata “Variante cartografica e normativa al P.R.G. 2000 - 2/2012 “Piano delle Alienazioni Immobiliari anno 2012” adottata con delibera di C.C. n.24 del 12/04/2012 ai sensi dell'art.27, comma 1 del D.Lgs. n.201 del 06/12/2011, convertito nella L. n.214 del 22/12/2011, risulta completa di tutti gli elementi costitutivi e di tutti i pareri, la cui trasmissione all'Ente competente è per il Comune obbligatoria.

In particolare:

- è stata prodotta l'attestazione del Dirigente competente P.G.N. 0031402/2012 certificante:
 - che il territorio comunale interessato dalle nuove previsioni urbanistiche adottate non contrasta con la disciplina speciale di cui al TITOLO IV della Legge n.445 del 9.7.1908 inerente il “*Consolidamento di frane minaccianti abitati e trasferimenti di abitati in nuova sede*” ;
 - che il territorio comunale interessato dallo strumento urbanistico adottato non è sottoposto al *vincolo idrogeologico* di cui al R.D.L. n. 3267 del 30 dicembre 1923;
 - si prende atto che con comunicazione agli atti prot. n.70891 del 10/07/2012 l'Amministrazione

comunale dichiara che non è stata inviata comunicazione dell'adozione della Variante urbanistica in oggetto alle Autorità Militari, non ritenendola necessaria in quanto l'area era già precedentemente conformata e la variante consiste nel solo cambio d'uso che non modifica sostanzialmente l'edificabilità.

- per la suddetta Variante di Piano, al fine di soddisfare le procedure di partecipazione e consultazione previste dalla legge, è stato pubblicato l'Avviso di deposito all'Albo pretorio comunale ed è stato pubblicato il giorno 23/05/2012 l'Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n.83, nonché sulla stampa locale;
- il periodo di pubblicazione e deposito decorreva dal 23/05/2012 al 22/06/2012 e con comunicazione del 27/07/2012 il Comune di Cesena ha informato che non sono pervenute osservazioni sulla variante in oggetto.

Pareri enti competenti:

- è stato acquisito, agli atti con prot. prov. n. 70891 del 10/07/2012, il parere di **A.R.P.A.** Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (prot. PGFC n.4683/012) espresso congiuntamente ad **A.U.S.L.** Dipartimento di Sanità Pubblica di Cesena, stante il "Protocollo di intesa tra Azienda U.S.L. di Cesena e A.R.P.A. Forlì-Cesena per l'espressione dei pareri congiunti sui nuovi insediamenti produttivi e sugli strumenti urbanistici" del 07.07.2008, nella Commissione del 06/06/2012 esprimendo il seguente **PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI:**

"1. Considerato che la superficie si trova in area di potenziale allagamento si prescrive:

a. eventuali locali interrati dovranno essere realizzati con soluzioni che non permettano l'ingresso dell'acqua

b. si valuta che a seguito degli allagamenti sull'area potranno essere presenti materiali trasportati e che questi sono da considerarsi rifiuti. Pertanto andranno predisposte misure sollecite (piano di intervento) nel rispetto delle normative vigenti, per la raccolta dei materiali, idonea pulizia dell'area, lo smaltimento di quanto raccolto.

2. L'abitazione esistente dentro l'area, al momento dell'attuazione dell'intervento (permesso di costruire), non potrà essere più adibita a tale utilizzo, ma bensì ad altro uso non abitativo.

3. Considerato che l'area avrà destinazione a polo logistico andrà prevista per tutte le aree scoperte ed i parcheggi, la raccolta ed il trattamento delle acque di prima pioggia.

4. Considerato che l'area si trova in "zona di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei" visti gli articoli n.28 e n.49 del PTCP di Forlì-Cesena vigente, si prescrive che l'attuazione dovrà rispettare quanto stabilito nel PTCP. A tal fine si precisa, considerato anche l'art. 45 del Piano di Tutela Acque Regionale:

- *a. la rete fognaria dovrà essere realizzata a tenuta e sottoposte a verifica periodica,*
- *b. la progettazione delle superfici scoperte dovrà tendere a mantenerle permeabili*
- *c. eventuali depositi di materiali pericolosi e di rifiuti, dovranno essere realizzati solo in zone coperte e impermeabili,*
- *d. non dovranno essere realizzati serbatoi interrati per idrocarburi,*
- *e. non potranno insediarsi insediamenti a rischio ai sensi della DIR cee n. 96/82 (Dlgs. n. 334 del 17/8/1999)*

5. Considerata la presenza di abitazioni a Nord ed a Ovest dell'area si prescrive:

a. andrà prevista lungo tutto il confine Nord ed Ovest una fascia a verde di mitigazione di idonea larghezza. Tale fascia dovrà avere una dimensione tale da garantire almeno l'inserimento di un doppio filare di alberi ed arbusti formato con specie autoctone. Si specifica che la fascia andrà mantenuta tale e non dovrà essere utilizzata come deposito di materiali o parcheggio,

b. la progettazione dell'area, la disposizione e le relazioni tra le superfici coperte e scoperte, nonché i percorsi degli automezzi, andrà attentamente studiata considerando l'aspetto della rumorosità (impatto acustico). "

CONSIDERATO:

A. OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART. 15, COMMA 5, DELLA L.R. 47/1978 E SS.MM.II.

Piattaforma logistica agroalimentare del fresco:

La variante al PRG correlata al Piano delle alienazioni 2012, introduce il mutamento di destinazione d'uso di un'area di 28.100 mq di proprietà comunale, già pianificata nel PRG per *Servizi tecnologici territoriali F* (art.55 delle Nda) a cui era assegnato un indice di 0,8 mq/mq, trasformandola in *Tessuto polifunzionale* (art. 39 delle Nda) con specifica destinazione a Polo logistico del fresco a cui viene attribuito un indice pari a 0,6 mq/mq, inferiore a quello attuale. Constatato che l'area è ubicata in stretta adiacenza alla zona produttiva di Pievesestina risultando direttamente collegata al casello autostradale di Cesena Nord con un tratto stradale di circa 800 ml., da cui si accede anche all'E45 e futura E55, sotto il profilo funzionale tale ubicazione consente indubbiamente di supportare ottimamente la funzione logistica del Polo funzionale di Pievesestina, rendendo la modifica al PRG compatibile con le destinazioni adiacenti. L'area individuata sotto il profilo tecnologico risulta già dotata delle reti acqua, gas, fognature, nonché della rete stradale principale. L'Amministrazione stabilisce l'attuazione dell'area attraverso un permesso di costruire con prescrizioni (n.205) che impone oltre all'uso a piattaforma logistica del fresco, anche le seguenti condizioni: la realizzazione e/o completamento della strada di PRG di accesso, l'allargamento stradale di via Chiesa fronte lotto e la realizzazione di una fascia verde di mitigazione di 15 m a Ovest a tutela dell'abitato sul fronte di via Chiesa. Sul fronte opposto dell'area è collocata l'area destinata a *Servizi ambientali* di Hera in fase di realizzazione.

Constatato infine che l'incremento complessivo della nuova capacità insediativa delle zone omogenee D conseguente alla presente Variante è contenuto entro le quote indicate dall'art. 15, comma 4, della L.R. 47/78 e s.m.i. e che tale variazione, pur riducendo la quantità di dotazioni territoriali "zone F", garantisce comunque il rispetto delle quote di standards urbanistici stabiliti dalla legislazione vigente, si esprime quanto segue:

Alla luce di quanto sopra argomentato si ritiene la variante urbanistica coerente con la Pianificazione sovraordinata e comunale e pertanto non si ritiene necessaria la formulazione di osservazioni ai sensi dell'art.15, LR 47/78, fatto salvo il recepimento nelle condizioni di attuazione della previsione adottata nel PRG delle prescrizioni definite ad esito della Verifica di assoggettabilità a VAS di cui al punto seguente.

B. DECISIONE IN MERITO ALLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.A.S. AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS 152/2006 E SS.MM.II.

Atteso:

- che in adempimento a quanto previsto al comma 2 dell'art. 12 del suddetto D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per il caso in esame sono stati individuati quali soggetti competenti in materia ambientale da consultare:
 - Azienda Unità Sanitaria Locale (A.U.S.L.) di Cesena;
 - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (A.R.P.A.) Sezione Provinciale di Forlì-Cesena;
 - **Consorzio di Bonifica della Romagna** Sede di Cesena;
- che il Comune di Cesena ha provveduto a trasmettere unitamente agli elaborati necessari richiesta di parere ai seguenti enti competenti come di seguito elencato:
 - **AUSL di Cesena** – PGN 0041613 del 20/06/2012 (acquisita agli atti con prot. prov. 65671) – richiesta di parere sia in ordine all'accertamento della compatibilità dello strumento urbanistico con la tutela dell'ambiente e la difesa della salute dei lavoratori ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. b), della L.R. 4 maggio 1982, n. 19, come sostituito dall'art. 41 della L.R. 25 novembre 2002, n. 31; sia quale soggetto da consultare in materia ambientale ai sensi del comma 2 art. 12 del D.lgs.n.152/2006 e s.m.i.;

- **ARPA** - nota PGN 0032463 del 18/05/2012 (acquisita agli atti al prot. prov. 51804 del 21/05/12);
 - **Consorzio di Bonifica della Romagna** - nota PGN 0041626 del 20/06/2012 (acquisita agli atti al prot. prov. 65670 del 25/06/12);
- che i sopra indicati soggetti competenti in materia ambientale, esaminati i documenti trasmessi ed escludendo l'assoggettamento a V.A.S. della Variante in oggetto, hanno trasmesso i seguenti pareri:
- ARPA- AUSL parere congiunto, acquisito agli atti con prot. n.70891 del 10/07/2012 e prot. n. 65079 del 22/06/2012, esprimendo **parere favorevole con prescrizioni**;
 - Consorzio di Bonifica della Romagna, vista la richiesta di integrazioni (acquisita per conoscenza al prot. n. 82976 del 27/08/2012), alle quali il Comune ha risposto puntualmente con nota (PGN 0057640/2012) acquisita al prot. prov. n.85794 del 06.09.2012, esaminata la documentazione integrativa ha ritenuto di escludere la Variante dalla procedura di VAS (parere prot. 17741/CES/4809 del 04/09/2012, inviato via fax in data 4 settembre 2012) con la seguente prescrizione: *“Lo spostamento del canale di bonifica Saraceta e tutte le opere realizzate nella fascia di tutela del canale di 10 m dallo stesso, dovranno essere autorizzate da questo Consorzio. Si anticipa sin d'ora che il nuovo tracciato del canale dovrà essere frazionato e annesso al Demanio Pubblico dello Stato – partita acque”*;

Esaminato quanto individuato e descritto nel **Rapporto preliminare ambientale** così come redatto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., il quale riferisce una preliminare valutazione dei potenziali impatti legati alla trasformazione proposta, affermando in conclusione che:

“Alla luce delle valutazioni effettuate si può concludere che la proposta di cambio di destinazione d'uso dell'area da Servizi d'interesse sovracomunale - Attrezzature tecnologiche – Art. 55, a Tessuto produttivo polifunzionale Art. 39, e limitatamente a Servizi di quartiere – Parcheggio specialistico – Art. 56, di cui alle Norme di Attuazione del PRG 2000 in Variante al PRG non produce nessun particolare impatto sulle componenti ambientali e su quelle territoriali in ragione della ridotta dimensione e peculiare localizzazione in un ambito già pianificato stante, inoltre, l'assenza di emergenze ambientali rilevanti. Si ritiene che la presente Verifica di Assoggettabilità abbia posto in evidenza, dato quanto sopra espresso, che la proposta di Variante in oggetto possa essere esclusa dalla procedura di V.A.S. di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in quanto la previsione insediativa prevista non prefigura impatti significativi sull'ambiente.”

Considerate complessivamente condivisibili le valutazioni contenute nel Rapporto ambientale preliminare di seguito sintetizzate, si ritiene che i contenuti della Variante in oggetto non siano tali da prefigurare impatti significativi sull'ambiente; in sede di prima interlocuzione con l'Amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 12, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., si ritenuto tuttavia necessario precisare quanto segue:

Pianificazione Territoriale Regionale – PRIT

“Il PTR nel paragrafo “La rete della logistica” dell'elaborato “La regione-sistema: il capitale territoriale e le reti” afferma: “La formazione di un sistema logistico regionale si presenta come una grande opportunità per riqualificare le attività specializzate in segmenti logistici già oggi presenti, in particolare quelle di intermediazione internazionale, ed è necessaria per creare sistemi di servizi logistici che possano favorire la ristrutturazione e la riqualificazione di importanti segmenti produttivi in agricoltura, nei distretti industriali e nel terziario. La presenza di un efficiente sistema logistico è, inoltre, decisiva per attrarre operatori nazionali ed internazionali alla ricerca di luoghi attrezzati in cui insediare le proprie attività produttive o distributive. [...] Sarà quindi opportuno puntare a concentrare la localizzazione dei siti produttivi in siti congrui dal punto di vista dell'accessibilità e di una più razionale gestione delle dotazioni energetico-ambientali. In tal senso appare di grande interesse la sfida rappresentata dalle Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA), fondate sui principi della green economy e dell'ecologia industriale, di adeguate caratteristiche dimensionali, di accessibilità di merci e lavoratori, di dotazioni infrastrutturali e tecnologiche, di logistica avanzata per il ciclo dei materiali e dei rifiuti, della stessa qualità della

progettazione dell'inserimento paesaggistico".

Nel delineato quadro delle dotazioni regionali per la logistica del trasporto merci definito dal PTR, si evidenzia come la previsione della piattaforma logistica dedicata alla filiera agro-alimentare possa costituire attuazione, secondo una declinazione prettamente specialistica, degli obiettivi strategici definiti dal Piano regionale trovando collocazione all'interno di un sistema territoriale di relazioni adeguato sia infrastrutturalmente che in termini di servizi specifici all'autotrasporto.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, in termini di sostenibilità della scelta localizzativa della piattaforma logistica, si evidenzia come questa si ponga territorialmente all'interno di un'area - quella di Pievesestina - coincidente con una consolidata realtà produttiva dotata di un buon grado di accessibilità ed interconnessione con la rete regionale e "candidata" a dotarsi nel tempo di quelle forme di gestione e presidi di carattere ambientale che possano prefigurarla quale Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata (APEA).

Classificazione Acustica

"Il lotto in oggetto è identificato alla Tavola CA.1 della Classificazione acustica comunale in "CLASSE IV: Aree di intensa attività umana - Aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, elevata presenza di attività commerciali ed uffici, presenza di attività artigianali, aree in prossimità di strade di grande comunicazione, di linee ferroviarie, di aeroporti e porti, aree con limitata presenza di piccole industrie." L'odierna classe acustica di riferimento dell'area risulta presumibilmente adeguata all'uso alla quale è destinata in quanto interessata da valori limite assoluti di immissione pari a 65 Leq in dB(A) in periodo diurno e 55 Leq in dB(A) per il periodo notturno. E' da ritenere comunque che un'eventuale rimodulazione/adequamento della classe acustica dell'area all'interno di quelle individuate dal D.P.C.M. 14/11/1997, in ragione dei prevedibili livelli di rumore ambientale indotti dalle attività insediabili, possa avvenire ad avvenuta conformazione della presente variante. In sede di adeguamento del Piano di Classificazione Acustica alla presente Variante al PRG, sarà possibile in virtù della fascia verde di mitigazione prevista - collocare in Classe V (Aree prevalentemente produttive) l'area di pertinenza dell'insediamento produttivo, ed in Classe IV (Aree di intensa attività umana) il sedime della fascia verde di mitigazione, evitando il cosiddetto "salto" di classe acustica. Inoltre il futuro insediamento produttivo sarà soggetto a valutazione da parte del competente "NIP", costituito sia dall'Azienda USL che da ARPA, il quale valuterà nel dettaglio il riconoscimento di compatibilità tra l'insediamento produttivo ed il contesto di riferimento, andando a perfezionare tutte le misure preventive e mitigative per contrastare l'eventuale sfioramento dei limiti acustici di legge presso i ricettori sensibili".

Stante che, ai sensi dell'art. 4 della D.G.R. n. 2053 del 9 ottobre 2001 "Criteri e condizioni per la classificazione acustica del territorio, ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico": *"i Comuni verificano la coerenza delle previsioni degli strumenti della pianificazione urbanistica con la classificazione acustica del territorio nell'ambito della valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale, prevista dall'art. 5 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20"* si osserva quanto segue:

- I. In riferimento alle criticità riscontrate particolarmente in rapporto con le abitazioni esistenti sul lato nord e ovest dell'area, è necessario che l'Amministrazione in fase attuativa consideri e verifichi con uno studio acustico di dettaglio la compatibilità delle nuove funzioni proposte in relazione a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di tutela dall'inquinamento acustico: L.R. 15/01 e D.G.R. n. 2001/2053 del 9/10/2001 *Criteri e condizioni per la classificazione acustica del territorio*, ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della L.R. 9 maggio 2001 n. 15 recante disposizioni in materia di inquinamento acustico, sarà pertanto necessario, nella successiva fase autorizzativa, verificare puntualmente la presenza di ricettori sensibili al contorno dell'intervento e realizzare le opportune mitigazioni acustiche. Rispetto alle abitazioni (ricettori sensibili) si raccomanda pertanto all'Amministrazione Comunale di prescrivere per la previsione in oggetto, oltre ad una fascia verde di mitigazione, anche una idonea progettazione degli edifici e delle aree pertinenziali ed in particolare un lay-out interno-esterno delle nuove attività che assicuri un'ubicazione in posizione schermata e lontana dagli edifici residenziali di tutte le sorgenti sonore verosimilmente impattanti, quali viabilità di accesso all'area, zone di**

carico/scarico, lavorazioni in esterno, impianti tecnologici rumorosi. Dovrà altresì essere prevista una idonea distanza tra gli edifici di progetto ed i ricettori abitativi al fine di lasciare uno spazio utile alla realizzazione di tutti i sistemi di mitigazione acustica che si rendessero necessari per il rispetto dei limiti di immissione assoluti e differenziali di cui alla Legge 447/1995.

- II. Le ipotesi di nuova classificazione acustica riportate nel *Rapporto preliminare* dovranno essere verificate e confermate dagli Enti competenti, si invita pertanto l'Amministrazione comunale a provvedere con le opportune procedure di legge all'aggiornamento della classificazione acustica delle aree interessate dalle nuove previsioni.

Assetto idrogeologico

"Nel Piano Stralcio di Bacino per il rischio Idrogeologico, nella Tavola 225NE-255SE "Perimetrazione aree a rischio idrogeologico", l'area oggetto di variante ricade in area di potenziale allagamento, assoggettata pertanto alle disposizioni di tutela individuate dall'art. 6 delle Norme Tecniche del medesimo piano, nonché dall'art. 28bis delle Norme di Attuazione del PRG. Tale elemento, che accerta una condizione di criticità idraulica, non individua comunque limiti particolari alla potenziale fruizione dell'area stabilendo, il Piano Stralcio, l'obbligo di recepire una serie di misure di protezione dall'evento in caso di trasformazione urbanistica dell'area. In relazione alla situazione di criticità della rete scolante, al fine di ridurre l'esposizione del territorio nei confronti del rischio di alluvionamento da alcuni anni è stato reso operativo, da parte del Consorzio di Bonifica della Romagna, un canale scolmatore che consente, in condizioni particolari di portata del Dismano, la deviazione del flusso tramite sollevamento meccanico nel Savio, in prossimità della sezione immediatamente a monte dell'abitato di Pievesestina".

Le "Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei" tutelate dall'art. 28 del P.T.C.P., e cartografate nella Tav. 4 dello stesso "Carta del dissesto e della vulnerabilità territoriale" (nella quale sono riportate con apposita simbologia le linee di uguale abbassamento che mostrano, presso l'area in esame, valori della subsidenza medi compresi tra 1.5 e 3 centimetri annui). Relativamente a tali aree *"si evidenzia che ai sensi del comma 6 lett. e) dell'art. 28 nelle zone suddette è vietata la realizzazione di opere o interventi che possano essere causa di turbamento del regime delle acque sotterranee ovvero della rottura dell'equilibrio tra prelievo e capacità di ricarica naturale degli acquiferi, dell'intrusione di acque salate o inquinate. Le modifiche introdotte dalla presente variante rispetto al precedente assetto del Piano non introducono previsioni in conflitto con le disposizioni di tutela dettate per le zone B come precisate al comma 2 dell'art. 28 del PTCP. Sostanzialmente la previsione di un'articolazione diversa delle funzioni e degli usi ammissibili sul comparto sono tali da non interferire sul regime idrogeologico profondo"*.

- III. Il progetto urbanistico dovrà tenere conto dei vincoli e delle relative prescrizioni di cui all'art.6, definiti dal Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico per le *"Aree di potenziale allagamento"* ed adottare i necessari interventi al fine di ottemperare a tali norme. Inoltre poiché la nuova previsione ricade in *zone di tutela dei corpi idrici (art. 28b P.T.C.P.)* è necessario che gli interventi in fase di realizzazione seguano le relative prescrizioni progettuali.

Sistema delle infrastrutture tecnologiche

La previsione essendo ubicata in adiacenza all'area già urbanizzata di Pievesestina risulta servita dalle reti acqua-gas-energia. Constatato altresì che recentemente il gestore delle reti (HERA S.p.A.) ha evidenziato nei pareri di competenza rilasciati sui piani urbanistici nell'area di Pievesestina, l'approssimarsi del limite della capacità residua di erogazione delle reti acqua e gas, preso atto che l'Amministrazione comunale si sta attivando, per pervenire in tempi celeri alla realizzazione delle opere necessarie a garantire la sostenibilità delle previsioni insediative del PRG 2000. Posto inoltre che non sono ad oggi noti i fabbisogni relativi alla tipologia di attività da insediare, si osserva quanto segue:

- IV. Visto l'approssimarsi del limite della capacità residua di erogazione delle reti acqua e gas riscontrato nell'area di Pievesestina, si ritiene che nelle more di attuazione effettiva della previsione insediativa in oggetto, trovino compimento gli interventi di potenziamento di tali reti.

Posto inoltre che tra le prescrizioni riportate nel provvedimento di screening provinciale, riguardante le previsioni produttive dell'area Torre del Moro e Pievesestina, figura quella di dotare le urbanizzazioni produttive di una rete duale, constatato che la disponibilità della risorsa idrica di minor pregio è subordinata al completamento della magliatura della rete di distribuzione del CER in parte già presente lungo l'asse nord-sud della Via Dismano;

V. In attesa dell'effettivo completamento della magliatura della rete di distribuzione delle acque del CER, si richiede all'Amministrazione comunale di prescrivere nel progetto attuativo del polo logistico almeno la predisposizione della rete duale in vista del futuro allacciamento.

Sistema depurativo e fognario

In riferimento al sistema fognario-depurativo, il Rapporto preliminare riferisce che il depuratore locale, gestito da HERA, ha oramai raggiunto il limite della capacità depurativa, di conseguenza la Variante al PRG 1/2008 ha definito tra le opere pubbliche, il tracciato della condotta a pressione che consentirà il trasferimento dei reflui prodotti dall'area di Pievesestina presso il depuratore centrale di Via Calcinaro, con conseguente dismissione del depuratore locale. Preso atto che ad oggi è in corso di predisposizione la progettazione definitiva/esecutiva delle opere la cui data di inizio lavori dell'opera è prevista entro il 30/06/2012 e la sua conclusione è prevista entro il 30/11/2013.

VI. Convenuto che alle suesposte condizioni, i tempi presumibili di effettiva attuazione della previsione insediativa possano risultare compatibili a quelli di completamento dell'infrastruttura fognaria, è necessario altresì che nelle more di approvazione ed attuazione effettiva della struttura logistica in oggetto, il Comune assicuri che trovino compimento i necessari interventi di potenziamento del sistema depurativo dell'area di Pievesestina.

Carta forestale e dell'uso dei suoli-Filari

La Tavola 3 del P.T.C.P. evidenzia la presenza nei pressi del limite est dell'area in parola, di un filare oggetto di tutela ai sensi dell'art. 10, comma 9, del PTCP. Il PRG, non facendo menzione di tale presenza, prevede in corrispondenza dell'area interessata da detto elemento, il parcheggio specialistico.

VII. Poiché il vincolo di tutela identificato dal “filare alberato” posto dal Piano provinciale (art. 10, comma 9), prevede il mantenimento di tali elementi, impedendone l'abbattimento ed il danneggiamento, è necessario che il progetto di sistemazione dell'area tenga in debita considerazione il filare indicato dalla cartografia provinciale, integrandolo e assumendolo a riferimento, in tutta la sua estensione, nella progettazione dell'area, quale elemento significativo sotto il profilo paesaggistico ed ecologico; in particolare il parcheggio attualmente previsto nel PRG, dovrà essere rimodulato prestando attenzione e cura a tale elemento da preservare, si chiede pertanto all'Amministrazione comunale di provvedere in tal senso.

VIII. Posto che si concorda con la prescrizione comunale di inserimento di una fascia alberata di mitigazione di larghezza pari a 15 m sul lato di via Chiesa, in quanto elemento indispensabile ad assicurare sia il corretto inserimento paesaggistico sia la tutela delle abitazioni esistenti, si ritiene che una fascia alberata della medesima profondità debba limitare l'area anche sul lato nord confinante con la zona agricola, si chiede pertanto al Comune di integrare in tal senso la prescrizione progettuale stabilita.

Mobilità

“La peculiare nuova conformazione urbanistica dell'area a Tessuto produttivo polifunzionale, con assegnato vincolo di destinazione a “Polo logistico del fresco”, comporterà certamente un incremento della domanda di traffico ed una sua ridistribuzione rispetto l'odierna previsione che prefigurava la realizzazione di una stazione di trasferimento di rifiuti. In merito agli aspetti connessi alla mobilità è evidente l'assoluta strategicità in termini localizzativi dell'area oggetto di variante, soprattutto alla luce della sua peculiare destinazione, constatata la sua immediata prossimità alle terminazioni dei principali nodi della rete stradale di rango nazionale ed internazionale (A-14 ed E-45) per le rotte a medio e lungo raggio e conseguentemente il ridotto impegno della rete viaria locale di cui la prevista piattaforma logistica ne costituirà terminal della

filiere agroalimentare locale per il settore del fresco.” Alla luce delle considerazioni sopra riportate lo studio presentato, ha determinato l'attuale livello di servizio della rete, sulla base ai flussi di traffico attuali rilevati sulla rete stradale definita dalle principali direttrici di smistamento del traffico originato o diretto presso l'area di Pievesestina, e ha successivamente, verificato la capacità di questa in termini di flussi veicolari massimi sopportabili, allo scopo di valutare la capacità residua del sistema viario in previsione di un maggior carico di traffico conseguente all'attuazione della previsione in parola.

Dallo studio si evince che *“taluni tratti viari non raggiungono un accettabile livello di servizio nella sola ipotesi dei massimi volumi di traffico orari e si rileva come mediante la realizzazione del nuovo asse viario, previsto dal PRG 2000, si perverrà al potenziamento della direttrice nord-sud di connessione tra Via Diegaro-Pievesestina – Via Torino ed il casello autostradale della A-14 e l'accesso alla E-45. Tale intervento infrastrutturale consentirà di sgravare l'attuale rete viaria, costituita da Via Dismano, Via del Commercio – Via Turati - Via Kuliscioff, dai flussi di traffico di attraversamento, ovvero con origine esterna all'area industriale di Pievesestina, determinando un incremento dei livelli di servizio propri di quei tratti stradali impegnati dalla domanda di traffico da e per la piattaforma logistica.”* Lo studio afferma che l'aumento della domanda di traffico derivante dall'attuazione della previsione produttiva potrà essere pertanto assorbita dalla residua capacità della rete nell'ipotesi sopra evidenziata di ridistribuzione dei flussi veicolari di previsto miglioramento degli odierni livelli di servizio della rete stradale. *“In attesa del compimento della prefigurata nuova viabilità prevista dallo strumento urbanistico generale il prevedibile incremento di traffico sull'area di Pievesestina potrà comportare una degradazione degli attuali livelli di servizio, assunti come riferimento (C), verso la classe D alla quale, seppure caratterizzata da alte densità, è ancora associata una stabilità di deflusso”.*

Dall'analisi condotta sul flusso massimo ammissibile in grado di transitare sull'arco stradale, si evince per tutti i tratti stradali una piena rispondenza al parametro relativo al flusso massimo sopportabile dall'arteria stradale. Anche nei casi “più critici”, si evidenzia un “potenziale di riserva” superiore a 1500 veicoli totali che assicura una capacità di sfruttamento decisamente superiore a quella attuale. In conclusione lo studio ritiene dimostrato che “l'analisi del sistema viario delle principali direttrici asserventi il lotto oggetto di variante non evidenzia particolari criticità anche in relazione ad un incremento dei flussi veicolari conseguenti alla maggior domanda di traffico connesso alla sua attuazione”.

- IX.** Alla luce delle analisi svolte, si invita l'Amministrazione, prima di procedere all'approvazione e all'attuazione degli interventi in parola, a compiere valutazioni più approfondite rispetto all'attrattività futura della nuova struttura logistica prevista nella zona di Pievesestina ed ai conseguenti potenziali impatti sul tessuto esistente e sulle attività insediate, con particolare riferimento allo stato attuale di congestione della viabilità della zona che risulta già critica in particolare sulle vie Rondani-Kuliscioff, via Turati e Viale del Commercio.
- X.** Richiamato quanto sopra considerato, si invita l'Amministrazione a verificare l'opportunità di subordinare l'attuazione dell'area logistica in oggetto alla realizzazione del nuovo asse stradale previsto nel PRG 2000, il quale come dimostrato nel Rapporto ambientale concorrerà a risolvere le criticità evidenziate dallo studio condotto.
- XI.** Si invita altresì l'Amministrazione comunale a predisporre un accurato progetto di completamento stradale della viabilità afferente all'area in oggetto (proseguimento di via D. Rondani e collegamento a Via Kulishoff) in maniera equilibrata e congrua al rango della strada di futura realizzazione, con particolare riferimento alle sezioni stradali, agli innesti ed agli svincoli da realizzare.
- XII.** Si dispone inoltre che tra gli obblighi di attuazione della stazione logistica sia studiato e definito anche un idoneo sistema di ingresso/uscita all'area allo scopo di evitare eventuali conflitti con la funzione ambientale dell'area frontistante.
- XIII.** Si ritiene infine che vista l'adiacenza dell'area in oggetto destinata a raccogliere prodotti alimentari freschi con la funzione Servizi ambientali di Hera, si pone la necessità da parte dell'Amministrazione di valutare, in fase di rilascio del Permesso di costruire, la compatibilità delle due diverse funzioni, sia rispetto al profilo di sicurezza sanitaria ed ambientale sia sotto il

profilo dei carichi di traffico afferente a tali funzioni, al fine di individuare preventivamente e quindi adottare tutte le misure tecnico/progettuali necessarie ad evitare gli eventuali conflitti.

Dato atto che:

- in data 21 agosto 2012 le valutazioni di cui ai precedenti punti da I a XIII come sopra riportate sono state trasmesse all'Amministrazione comunale - in quanto autorità proponente – ai sensi dell'art. 12, comma 4, del D.Lgs. 152/2006, ai fini di un confronto sul proposto esito della verifica di assoggettabilità a V.A.S. della Variante in oggetto;
- che in data 6 settembre 2012 il Comune di Cesena ha fatto pervenire le proprie considerazioni in merito (acquisite al prov. n.85794 del 06.09.2012), recante le seguenti osservazioni, di seguito integralmente riportate:

Punto I

Il Piano di classificazione acustica comunale, approvato con Del. C.C. n. 99 del 23 Aprile 2009, individua, al Capo II delle Norme, le tipologie di trasformazioni territoriali per le quali è fatto obbligo allegare alla domanda di rilascio del permesso di costruire la Documentazione di Impatto Acustico. Tra tali interventi di trasformazione figurano espressamente anche le “attività industriali ed artigianali di tipo produttivo o manifatturiero ove sono installati macchinari o impianti rumorosi” ovvero “attività di trasformazione conservazione e deposito di prodotti agricoli e/o di origine animale, ove sono installati macchinari o impianti rumorosi”. E' evidente pertanto che nella fase attuativa della previsione lo studio acustico di dettaglio, che accerti la compatibilità delle nuove funzioni proposte in relazione a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di tutela dall'inquinamento acustico nonché dagli atti regolamentari comunali, costituirà elaborato progettuale obbligatorio. In tale studio dovranno essere puntualmente identificati i ricettori presenti al contorno dell'area e valutati gli effetti su questi, derivanti dalla piena operatività della previsione individuando, se necessario, gli eventuali interventi e/o opere di mitigazione necessarie a conseguire il rispetto dei limiti di immissione assoluti e differenziali di cui alla Legge 447/1995.

Punto II

Si ritiene utile precisare che a seguito dell'avvenuta conformazione di nuove previsioni urbanistiche il competente Settore Tutela dell'Ambiente e Territorio comunale provvede all'adeguamento del Piano di Classificazione Acustica secondo i criteri definiti dalla Delibera di Giunta Regionale n. 2001/2053 del 9/10/2001 “Criteri e condizioni per la classificazione acustica del territorio, ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della L.R. 9 maggio 2001 n. 15”. Il procedimento di approvazione dello strumento di classificazione acustica comunale prevede l'acquisizione (comma 2 Art. 3 L.R. 15/2001) del parere dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA), espresso con le modalità previste all'art. 17 della L.R. 19 aprile 1995, n. 44, attraverso il quale troverà verifica l'adottata proposta di classificazione acustica in rapporto agli obiettivi di tutela e salvaguardia della salute della popolazione dall'esposizione al rumore ambientale.

Punto III

Il rispetto della normativa vigente in materia di rischio idrogeologico è evidentemente dovuto nell'ipotesi di attuazione della previsione oggetto di variante. Infatti l'art. 6 delle Norme del Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico redatto dall'Autorità di Bacino Fiumi Romagnoli, approvato con Delibera Giunta Regionale n. 1877 del 19 dicembre 2011, subordina la realizzazione di nuovi manufatti edilizi, opere infrastrutturali, reti tecnologiche, impiantistiche e di trasporto di energia su tali aree all'adozione di misure di protezione dall'evento e/o di riduzione della vulnerabilità. Rilevato che il rispetto della normativa in materia di rischio, sancita dallo strumento sovraordinato (PAI), è confermato all'art. 28bis delle Norme di Attuazione del PRG 2000. La verifica dell'adozione di misure di protezione dell'evento e/o di riduzione della vulnerabilità avviene nel corso del procedimento di rilascio del titolo abilitativo delle opere e/o degli interventi previsti sull'area. Analogamente in sede di rilascio del titolo abilitativo sarà dovuta la verifica di compatibilità degli usi, delle funzioni nonché delle attività potenzialmente insediabili sul lotto in ordine al rispetto dei limiti fissati per le aree

ricadenti in Zona B di cui al comma 2 dell'art. 28 del vigente PTCP. Si richiama a tale proposito come la proposta Tav. 2 "Zonizzazione paesistica" del PTCP, recentemente assunta dall'Amministrazione provinciale (Del. G.P. 74671/311) in recepimento ai Piani di Gestione dei Distretti Idrografici dell'Appennino settentrionale e dell'Appennino centrale e del Piano Regionale di Tutela delle Acque in attuazione dell'art. 26 della L.R. 20/200 e s.m.i., non individua sull'area oggetto di variante (Tavola 255NE) alcun limite discendente dalla presenza di zone, sistemi ed elementi del piano sovraordinato riferibili alla tutela dei corpi idrici superficiali e/o sotterranei.

Punto IV

In merito alla sostenibilità del sistema delle infrastrutture tecnologiche ed in particolar modo all'erogazione delle reti acqua e gas, si precisa che non appare opportuno condizionare, al momento dell'approvazione della variante, l'attuazione della stessa al compimento degli interventi di potenziamento di tali reti, in quanto, come ricordato nelle premesse e nelle considerazioni di carattere generale, la presente proposta di modifica, di fatto, riduce la potenzialità edificatoria di un'area già conformata urbanisticamente.

S'intende però precisare che l'Amministrazione Comunale sta attivando le procedure per la realizzazione, da parte del Gestore, di tali interventi infrastrutturali, parte finanziati da Romagna Acqua Società delle Fonti e parte attraverso l'impegno economico, garantito dalla sottoscrizione di convenzioni accessive, dei soggetti attuatori di alcuni comparti di trasformazione ricadenti nell'area di Pievesestina.

Punto V

Si concorda sulla richiesta della predisposizione della rete duale per l'allacciamento alla rete di distribuzione delle acque del CER. Tale adempimento costituirà condizione alla quale è subordinata l'attuazione dell'intervento mediante "permesso di costruire con prescrizione" di cui all'art. 27 delle N.d.A..

Punto VI

In merito alla sostenibilità del sistema depurativo fognario, si richiama quanto già precisato al "Punto IV", ritenendo che la riduzione della potenzialità edificatoria di un'area già conformata urbanisticamente non costituisca motivazione a condizionare gli interventi di trasformazione ivi previsti all'avvenuto potenziamento di tale rete.

Si intende però precisare che l'Amministrazione Comunale sta predisponendo tale intervento infrastrutturale attraverso impegni economici con sottoscrizione di una convenzione tra Romagna Acque ed HERA, che impegna la prima a fornire le risorse economiche per la realizzazione delle opere.

Punto VII

A seguito del rilievo riportato nella bozza di delibera sono stati eseguiti ulteriori approfondimenti sull'effettiva localizzazione del filare alberato rappresentato nella Tavola 3 del P.T.C.P. verificando su tale elaborato che lo stesso lambisce lo spigolo sud-orientale dell'area destinata a parcheggio specialistico non interferendo in alcun modo con le superfici oggetto di variante. Il citato filare è parzialmente sovrapposto alla viabilità di PRG la cui piena conformazione nello strumento urbanistico risale alla Variante OO.PP. 1/2005 così come già riferito in premessa. Il comma 7 dell'art. 10 "Sistema forestale boschivo" del PTCP ammette nelle formazioni forestali e boschive definite ai commi 2 e 2 bis del medesimo articolo 10, a cui la specifica tipologia "Pianta, gruppo, filare meritevole di tutela" è riconducibile (art. 10 comma 2 lett. b), l'esclusiva realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale, a condizione che le stesse siano esplicitamente previste dagli strumenti di pianificazione nazionali, regionali, provinciali o comunali, che ne verifichino la compatibilità con le disposizioni del presente Piano, ferma restando la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale nei casi in cui essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali. Da quanto sopra riportato si evince l'ammissibilità dell'intervento inerente la realizzazione dell'infrastruttura per la viabilità, la cui verifica di compatibilità, in relazione all'esigenza di tutela degli elementi naturali preesistenti è, evidentemente, da ricondurre alla fase valutativa della variante che ha disposto l'inserimento dell'infrastruttura viaria (Variante

OO.PP. 1/2005) che si ribadisce nuovamente non costituire in alcun modo oggetto della presente variante.

Punto VIII

La prescrizione inerente alla fascia di mitigazione di ml. 15 lungo la Via Chiesa, inserita in fase di adozione della variante, trova giustificazione anche nel previsto spostamento del Rio Saraceta per il tratto prospiciente al lotto stesso, in quanto si dovrà predisporre una fascia di ml. 4 di servitù a favore del Consorzio di Bonifica Savio e Rubicone per le opere di manutenzione al Rio.

Le norme di attuazione del PRG prevedono che a margine delle aree riconosciute come "tessuti polifunzionali" (art. 39) sia prevista una fascia di verde di mitigazione di ml. 7, così come indicato dallo schema riportato nell'appendice 1 dell'allegato normativo. Si ritiene che detta mitigazione sia sufficiente anche per la parte nord del comparto in questione e che garantisca una sufficiente tutela nei confronti dell'abitazione esistente.

Punti IX, X e XI

In merito alle problematiche emerse sull'aspetto della mobilità si intende precisare che essendo prevista già dal 2006 la localizzazione di un impianto di trasferimento rifiuti di HERA, ipotesi abbandonata dal soggetto gestore in quanto nella parte sud è prevista la sola sede degli uffici di igiene ambientale, di deposito mezzi e stazione ecologica, i flussi di traffico allora valutati con riferimento a quella previsione/funzione sono plausibilmente da ritenersi comparabili a quelli oggi prospettati, in attuazione alla destinazione prevista dalla variante in oggetto. Di conseguenza non appare opportuno condizionare l'intervento, in fase di variante urbanistica, a particolari studi inerenti alla movimentazione dei mezzi, tenendo conto altresì, come ricordato nelle premesse e nelle considerazioni di carattere generale, che la presente proposta di modifica di fatto riduce la potenzialità edificatoria dell'area, già in precedenza conformata urbanisticamente.

Punto XII

Si concorda con la disposizione, rimandando lo studio alla fase attuativa dell'intervento.

Punto XIII

Si concorda con la disposizione, rimandando la verifica in fase del rilascio del titolo abilitativo dell'intervento, comunque assoggettato a parere congiunto AUSL/ARPA, preposti a valutarne gli aspetti igienico sanitari, in base alla vigente normativa regionale.

Ritenuto quindi, sentita l'autorità procedente e tenuto conto dei pareri espressi dai soggetti competenti in materia ambientale interpellati, che **la Variante in oggetto possa essere esclusa, alle condizioni di cui al paragrafo precedente, dalla procedura di V.A.S. di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006, e ss.mm.ii., in quanto le previsioni ivi contenute non prefigurano impatti significativi sull'ambiente, alle seguenti condizioni:**

- I.** Sulla base della documentazione di impatto acustico che dovrà essere allegata alla domanda di rilascio del permesso di costruire, recante l'identificazione dei ricettori presenti al contorno dell'area e valutati gli effetti su di essi derivanti dalla piena operatività della previsione in oggetto, **l'Amministrazione comunale avrà cura di corredare il progetto edilizio con tutte quelle misure di mitigazione che dovessero rendersi necessarie. In particolare, si ritiene necessario prevedere, oltre ad una fascia verde di mitigazione (che pare strettamente funzione all'ipotesi di riclassificazione acustica), anche una idonea progettazione degli edifici e delle aree pertinenziali ed in particolare un lay-out interno-esterno delle nuove attività che assicuri un'ubicazione in posizione schermata e lontana dagli edifici residenziali di tutte le sorgenti sonore verosimilmente impattanti, quali viabilità di accesso all'area, zone di carico/scarico, lavorazioni in esterno, impianti tecnologici rumorosi. Dovrà altresì essere prevista una idonea distanza tra gli edifici di progetto ed i ricettori abitativi al fine di lasciare uno spazio utile alla realizzazione degli eventuali ulteriori sistemi di mitigazione acustica che si rendessero necessari per il rispetto dei limiti di immissione assoluti e differenziali di cui alla Legge 447/1995.**

- II. Stante le ipotesi di nuova classificazione acustica riportate nel *Rapporto preliminare*, acquisita la documentazione di impatto acustico, l'Amministrazione comunale dovrà verificare la necessità di provvedere ad una rimodulazione/adeguamento della classe acustica delle aree interessate dalle nuove previsioni, con particolare riferimento alla illustrata possibilità di evitare il cosiddetto "salto" di classe acustica, implementando conseguentemente la necessaria variazione del Piano di classificazione acustica.
- III. Il progetto urbanistico dovrà tenere conto dei vincoli e delle relative prescrizioni di cui all'art.6, definiti dal Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico per le "Aree di potenziale allagamento" ed adottare i necessari interventi al fine di ottemperare a tali norme. Inoltre, poiché la nuova previsione ricade in zone di tutela dei corpi idrici (art. 28b P.T.C.P.) è necessario che gli interventi in fase di realizzazione seguano le relative prescrizioni progettuali. Si precisa a tal fine che, come correttamente evidenziato dal Comune, in recepimento dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici dell'Appennino settentrionale e dell'Appennino centrale e del Piano Regionale di Tutela delle Acque, l'Amministrazione provinciale ha recentemente proposto talune modifiche alle tavole 2 e 4 del PTCP, che non individuano sull'area oggetto di Variante al PRG alcun limite discendente dalla presenza di zone, sistemi ed elementi del Piano sovraordinato riferibili alla tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei. Tuttavia, tale proposta è ad oggi stata trasmessa agli enti ai sensi dell'art. 27 bis, comma 2, della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii. ai fini della prevista concertazione istituzionale, e deve pertanto ancora essere adottata dall'Amministrazione provinciale.
- IV. Visto l'approssimarsi del limite della capacità residua di erogazione delle reti acqua e gas riscontrato nell'area di Pievesestina, si richiede all'Amministrazione comunale di subordinare il rilascio del certificato di agibilità degli interventi edilizi previsti nell'area in oggetto al compimento degli interventi di potenziamento di tali reti, posto che ad oggi sono già state attivate le procedure per la realizzazione, da parte del Gestore, dei suddetti interventi infrastrutturali, ovvero alla verifica che, in relazione agli effettivi fabbisogni dell'attività da insediare, la suddetta capacità residua possa garantirne la copertura, tenuto altresì conto delle ulteriori previsioni in corso di insediamento nell'area.
- V. In attesa dell'effettivo completamento della magliatura della rete di distribuzione delle acque del CER, si richiede all'Amministrazione comunale di prescrivere nel progetto attuativo del polo logistico la predisposizione della rete duale in vista del futuro allacciamento.
- VI. Ritenendo che i tempi presumibili di effettiva attuazione della previsione insediativa possano risultare compatibili a quelli di completamento dell'infrastruttura fognaria, si ritiene necessario che nelle more di rilascio del certificato di agibilità per la struttura logistica in oggetto, il Comune assicuri che trovino compimento i necessari interventi di potenziamento del sistema depurativo dell'area di Pievesestina.
- VII. Si prende atto che l'Amministrazione comunale, a seguito di approfondimenti sull'effettiva localizzazione del filare alberato, specifica che tale elemento non interferisce in alcun modo con le superfici oggetto di Variante, risultando *parzialmente* sovrapposto alla viabilità di PRG, e che il comma 7 dell'art. 10 delle Norme del PTCP ammette, nelle formazioni forestali e boschive definite ai commi 2 e 2 bis del medesimo articolo, l'esclusiva realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica ed infrastrutturale. Qualora ricorra tale casistica, è evidente che si concorda sull'ammissibilità dell'intervento infrastrutturale, tenuto altresì conto delle condizioni di cui ai successivi commi 7 bis, 7 ter, 8 e 8 bis, con particolare riferimento alla necessità di provvedere agli interventi compensativi dei valori compromessi. Resta quindi evidente che, sulla base del progetto edilizio di dettaglio presentato in sede di rilascio del titolo abilitativo, l'Amministrazione comunale verificherà la puntuale rispondenza a quanto sopra.

- VIII. Posto che si concorda con la prescrizione comunale di inserimento di una fascia alberata di mitigazione di larghezza pari a 15 m sul lato di via Chiesa, in quanto elemento indispensabile ad assicurare sia il corretto inserimento paesaggistico sia la tutela delle abitazioni esistenti, **si ritiene che anche sul lato nord, a confine con la zona agricola, debba trovare dimora una fascia alberata in grado di svolgere le medesime funzioni. La profondità di tale schermatura, che l'Amministrazione comunale specifica essere già "normativamente" prevista pari ad almeno 7 metri, dovrà essere valutata anche sulla base della documentazione di impatto acustico allegata alla domanda di rilascio del permesso di costruire, recante l'identificazione dei ricettori presenti al contorno dell'area e valutati gli effetti su di essi derivanti dalla piena operatività della previsione in oggetto.**
- IX. Si precisa che, all'epoca della conformazione originariamente prevista per l'area in oggetto, non era ancora entrato in vigore il D.Lgs. 152/2006; la suddetta previsione, pertanto, non era stata sottoposta alla valutazione preventiva degli effetti sul territorio e sull'ambiente che la stessa può generare. Peraltro l'Amministrazione comunale, nella nota di interlocuzione sull'esito della verifica di assoggettabilità a VAS afferma che *"i flussi di traffico allora valutati con riferimento a quella previsione/funzione sono plausibilmente da ritenersi comparabili a quelli oggi prospettati, in attuazione alla destinazione prevista dalla variante in oggetto"*. Al contrario, nel Rapporto ambientale preliminare, si afferma che *"la nuova conformazione urbanistica dell'area a tessuto produttivo polifunzionale, con assegnato vincolo di destinazione a 'Polo logistico del fresco' comporterà certamente un incremento della domanda di traffico"*. Stante quindi l'effettiva indeterminatezza riscontrabile sui flussi veicolari indicibili dalla nuova previsione ed al loro conseguente possibile impatto sulla rete viaria dell'intera zona produttiva, tenuto altresì conto delle considerazioni trasmesse, si invita l'Amministrazione comunale ad effettuare un monitoraggio dei flussi di traffico ante e post intervento, verificando l'attrattività della struttura logistica ed i conseguenti eventuali impatti sul tessuto esistente e sulle attività insediate, con particolare riferimento allo stato di congestione della viabilità della zona che risulta già oggi critica, in particolare sulle vie Rondani-Kuliscioff, via Turati e Viale del Commercio.
- X. Richiamate le valutazioni sul tema della mobilità si invita l'Amministrazione comunale a ricercare la possibilità di realizzare il nuovo asse stradale previsto nel PRG 2000, ovvero la possibilità di inserirlo nella programmazione delle opere pubbliche, posto che tale infrastruttura, come dimostrato nel Rapporto ambientale preliminare, concorrerà a risolvere le criticità ivi evidenziate. Il Comune potrà eventualmente valutare, anche sulla scorta del monitoraggio ante operam di cui al precedente punto IX, la possibilità di condizionare la piena operatività dell'area logistica in oggetto alla realizzazione di tale infrastruttura.
- XI. Si invita l'Amministrazione comunale a predisporre un accurato progetto di completamento stradale della viabilità afferente all'area in oggetto (proseguimento di via D. Rondani e collegamento a Via Kulishoff) in maniera equilibrata e congrua al rango della strada di futura realizzazione, con particolare riferimento alle sezioni stradali, agli innesti ed agli svincoli da realizzare.
- XII. Si ritiene necessario che tra gli obblighi di attuazione della stazione logistica sia studiato e definito anche un idoneo sistema di ingresso/uscita all'area allo scopo di evitare eventuali conflitti con la funzione ambientale dell'area frontistante.
- XIII. Si ritiene infine che vista l'adiacenza dell'area in oggetto destinata a raccogliere prodotti alimentari freschi con la funzione Servizi ambientali di Hera, si pone la necessità da parte dell'Amministrazione di valutare, in fase di rilascio del Permesso di costruire, la compatibilità

delle due diverse funzioni, sia rispetto al profilo di sicurezza sanitaria ed ambientale sia sotto il profilo dei carichi di traffico afferente a tali funzioni, al fine di individuare preventivamente e quindi adottare tutte le misure tecnico/progettuali necessarie ad evitare gli eventuali conflitti.

Dato infine atto che questa Provincia provvederà a rendere pubblico il risultato della verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Tutto ciò premesso e richiamato quanto evidenziato nella premessa narrativa;

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale in merito alla regolarità tecnica della proposta, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

A voti unanimi;

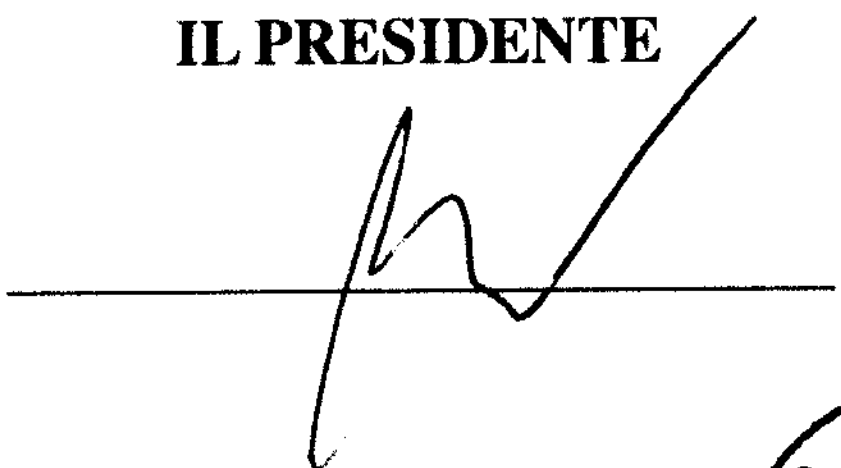
DELIBERA

1. **Di non formulare osservazioni, ai sensi dell'art.15, LR 47/1978 e ss.mm.ii., sulla Variante al P.R.G. del Comune di Cesena denominata "Variante cartografica e normativa al P.R.G. 2000 - 2/2012 "Piano delle Alienazioni Immobiliari anno 2012" adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n.24 del 12/04/2012 ai sensi dell'art.27, comma 1 del D.Lgs. n.201 del 06/12/2011, convertito nella L. n.214 del 22/12/2011, in quanto si ritiene la Variante urbanistica coerente con la Pianificazione sovraordinata e comunale.**
2. **Di escludere la Variante in oggetto dalla procedura di V.A.S. di cui agli artt. 13 e 18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. alle condizioni definite ai punti da I a XIII della Sezione B della parte narrativa.**
3. **Di richiamare** il Comune a tener conto, in sede di approvazione, dei rilievi formulati con parere congiunto ai sensi dell'art.12 Dlgs 152/06 e s.m.i. e della LR 19/1982 da A.U.S.L. e da A.R.P.A. (prot. n 0027163 del 06/06/2012), nonché del parere del Consorzio di Bonifica della Romagna chiamato ad esprimersi quale Ente competente in materia ambientale.
4. **Di trasmettere** il presente atto al Servizio Pianificazione Territoriale ed al Comune di Cesena per il seguito di competenza.

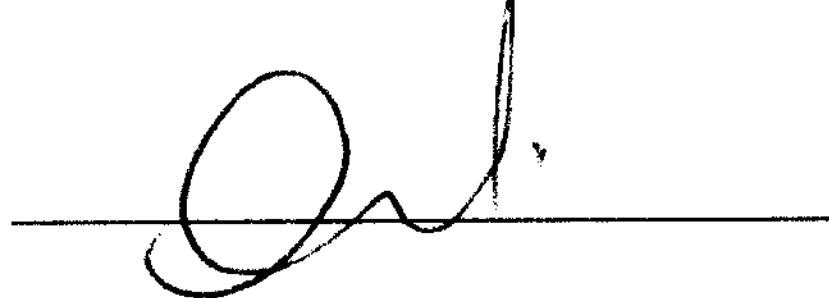
Inoltre, con separata votazione espressa in forma unanime e palese, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, in considerazione dell'esigenza di assicurare celerità e speditezza al procedimento complesso.

IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO COME SEGUE:

IL PRESIDENTE



IL VICE SEGRETARIO GENERALE



PUBBLICAZIONE ed ESECUTIVITA'

Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on line di questa Provincia dal 20 SET. 2012 per quindici giorni consecutivi e diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla predetta data.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE



Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

